



# **CITTA' DI POMEZIA**

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 11.06.2015

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni e riferimenti Normativi

Art. 3 – Principi generali e tutela della toponomastica storica

### **TITOLO II - FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI**

CAPO I – Competenze esclusive

Art. 4 – Funzioni dell'Amministrazione comunale

Art. 5 – Funzioni del Sindaco

Art. 6 – Funzioni degli uffici comunali

Art. 7 – Funzioni dell'Ufficio Toponomastica

Art. 8 – Funzioni del dell'Ufficio Statistica

CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Art. 9 – Collaborazione tra i diversi settori

Art. 10 – Revisione d'ufficio della toponomastica

Art. 11 – Adempimenti dell'Ufficio Toponomastica in caso di variazione d'ufficio

Art. 12 – Adempimenti dell'Ufficio Demografico in caso di variazione d'ufficio

Art. 13 – Adempimenti del Settore IV – Lavori Pubblici ed Urbanistica

CAPO III - Comunicazioni esterne all'Ente

Art. 14 – Modalità per le comunicazioni esterne

Art. 15 – Visura del Registro delle Strade (Stradario)

Art. 16 – Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

### **TITOLO III - AREE DI CIRCOLAZIONE**

Art. 17 – Area di circolazione

Art. 18 – Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri abitati

### **TITOLO IV- STRADARIO**

Art. 19 – Stradario e indirizzario

Art. 20 – Aggiornamento dello stradario ed indirizzario

Art. 21 – Criteri per l’elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Art. 22 – Informazioni contenute nello stradario informatizzato

## **TITOLO V TOPONOMASTICA**

### **CAPO I – Denominazione**

Art. 23 – Procedimento per la denominazione delle aree

Art. 24 – Intitolazione a personaggi

Art. 25 – Divieto di denominazioni omonime o assonanti

Art. 26 - Modifica della denominazione di un’area di circolazione

Art. 27 - Omissione della denominazione

Art. 28 - Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

### **CAPO III – Targhe**

Art. 29 - Caratteristiche

Art. 30 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Art. 31 - Posizionamento

Art. 32 - Spostamento delle targhe

Art. 33 - Targhe provvisorie

## **TITOLO VI NUMERAZIONE CIVICA**

### **CAPO I – Numerazione esterna agli accessi**

Art. 34 - Criteri generali ed obblighi dei proprietari degli edifici

Art. 35 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

Art. 36 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

Art. 37 - Numerazione civica provvisoria

Art. 38 - Riserva di numeri per futuri accessi

Art. 39 - Caratteristiche della numerazione civica

Art. 40 - Posizionamento

Art. 41 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

## **TITOLO VII COSTI, SANZIONI E VIGILANZA**

Art. 42 - Costi per la toponomastica

Art. 43 - Atti vietati

Art. 44 - Risarcimento danni

Art. 45 - Vigilanza

## **TITOLO VIII NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

Art. 46 - Norme finali

Art. 47 - Entrata in vigore

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia disciplina l'attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione e della numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

### **Articolo 2 – Definizioni e Riferimenti Normativi**

#### 1. Definizioni:

- a) Il Toponimo è il nome di luogo o località;
- b) la Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso;
- c) l'Odonimo è il nome di via, piazza, strada, ecc;
- d) l'Odonomastica è l'insieme delle strade e il loro studio storico – scientifico;
- e) L'Onomastica è lo studio dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area;
- f) La Topografia è la rappresentazione grafica di una zona di terreno;

#### 1. Per gli adempimenti del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- b) R.D. 23 giugno 1927 n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei
- c) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 - Legge anagrafica
- d) Circolare ministero interno n.10 del 08.03.1991 - Atto di deliberazione del comune in materia di toponomastica
- e) D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo codice della strada

### **Articolo 3 - Principi generali e tutela della toponomastica storica**

1. Il Comune di Pomezia tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.

2. La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

## **TITOLO II – FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI**

### **CAPO I – Competenze esclusive**

#### **Articolo 4 - Funzioni dell'Amministrazione comunale**

1. Spetta alla Giunta Comunale l'attribuzione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, compresi parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici e la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, anche se apposti su edifici di proprietà privata, su proposta di iniziativa privata o dell'ufficio toponomastica.

#### **Articolo 5 – Funzioni del Sindaco**

1. E' compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici,
2. sotto la vigilanza del Prefetto, su direttive impartite dall'Istat.

#### **Articolo 6 - Funzioni degli uffici comunali**

1. Agli uffici comunali, ognuno per le proprie competenze, come determinato nel piano delle funzioni, spettano gli adempimenti concernenti:
  - a) la denominazione delle aree di circolazione;
  - b) l'attribuzione della relativa numerazione civica;
  - c) gli adempimenti topografici ed ecografici e per la formazione dei relativi piani, nonché della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali;
  - d) la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi le nuove opere pubbliche, i nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale.

## **Articolo 7 - Funzioni del Ufficio Toponomastica**

1. Al Settore I – Affari Generali – Ufficio Toponomastica, spetta:
  - a) l'istruttoria della denominazione delle aree di circolazione,
  - b) la formazione del “Registro delle Strade” (stradario),
  - c) le mutazioni dei toponimi dipendenti dalla formazione di nuove aree di circolazione,
  - d) l'aggiornamento della cartografia,
  - e) l'attribuzione della numerazione civica
  - f) la formazione del piano topografico.

## **Articolo 8 - Funzioni dell'Ufficio Statistica**

1. L'Ufficio Statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'Istat, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare per la formazione delle basi territoriali, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate.

## **CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione**

### **Articolo 9 - Collaborazione tra i diversi settori**

1. L'Ufficio Toponomastica opera in stretta collaborazione con i seguenti Uffici: Servizi Informatici Telematici, Tributi, Statistica, Urbanistica, Mobilità e Polizia Municipale.
2. Le modalità di comunicazione tra gli uffici e la produzione di documentazione, ove possibile, devono essere effettuate su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche con l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.
3. Il piano delle funzioni individua la struttura comunale preposta alla gestione amministrativa dei toponimi delle aree pubbliche, nonché della relativa numerazione civica.
4. Detta struttura comunica ai Servizi demografici i provvedimenti assunti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, affinché detti servizi provvedano a dare comunicazione ai cittadini residenti di eventuali modifiche apportate d'ufficio alla toponomastica.
5. Detta struttura opera in collaborazione con tutti gli uffici comunali preposti ai fini dello scambio delle informazioni relativi alla gestione della numerazione civica, dei dati associati e delle cartografie di riferimento.

## **Articolo 10 - Revisione d'ufficio della toponomastica**

1. Nel quadro degli adempimenti periodici, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto.
2. La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'ISTAT.

## **Articolo 11 - Adempimenti dell' Ufficio Toponomastica**

1. L'Ufficio Toponomastica comunica agli altri uffici dell'Ente le disposizioni ed i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione, preferibilmente entro 8 giorni e non oltre i 16 giorni dall'adozione dei provvedimenti.
2. L'Ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:
  - a) proposte di deliberazioni per la denominazione di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
  - b) attestazioni di toponomastica;
  - c) aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni urbanistiche, intervenute come da documentazione trasmessa dagli uffici tecnici;
  - d) compilazione, in esecuzione dell'autorizzazione prefettizia, dello schema nome-toponimo da riportare sulla targa viaria, con relativa indicazione territoriale, da inviare al Settore di competenza.

## **Articolo 12 - Adempimenti dell'Ufficio Demografico in caso di variazione d'ufficio**

1. L'Ufficio Anagrafe trasmette una comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione dell'indirizzo e rilascia idonea attestazione per gli usi consentiti dalla legge. Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:
  - a) carta d'identità;
  - b) patente di guida;
  - c) carta di circolazione autoveicoli.

## **Articolo 13 - Adempimenti dell'ufficio Lavori Pubblici ed Urbanistica**

1. L'ufficio LL.PP. e Urbanistica comunica tempestivamente le varianti urbanistiche approvate, preferibilmente entro 8 giorni e non oltre i 16 giorni dall'approvazione dei provvedimenti, ovvero dalla conclusione dell'iter tecnico/amministrativo; unitamente trasmette copia della documentazione necessaria, quale ad esempio l'inquadramento territoriale e/o la perimetrazione, per gli adempimenti consequenziali.

### **CAPO III - Comunicazioni esterne all'Ente**

#### **Articolo 14 - Modalità per le comunicazioni esterne**

1. L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet istituzionale del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

#### **Articolo 15 - Visura del Registro delle Strade (Stradario)**

1. L'Amministrazione comunale rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, un Registro delle Strade aggiornato e consultabile gratuitamente.

#### **Articolo 16 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina**

1. Chiunque incontri situazioni di non corrispondenza fra il "Registro delle Strade" e la situazione sul territorio deve segnalarlo all'Ufficio Toponomastica, che provvede ad accertare l'incongruenza segnalata e – ove la stessa trovasse conferma - invita gli uffici, ciascuno per la propria competenza, a provvedere ad apportare le eventuali correzioni.

### **TITOLO III – AREE DI CIRCOLAZIONE**

#### **Articolo 17 - Area di circolazione**

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione", che è distinta da propria denominazione.
2. Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica.

3. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.
4. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.
5. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

### **Articolo 18 - Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri**

1. I tratti di strade che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale devono essere considerati:
  - a) aree di circolazione distinte da tratti esterni, se si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne; i due tratti esterni delle strade considerate costituiscono due distinte aree di circolazione, con una propria denominazione;
  - b) parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenti soluzioni di continuità.

## **TITOLO IV – STRADARIO**

### **Articolo 19 - Stradario e indirizzario**

1. Lo Stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune, che è pubblicato sul sito internet e consultabile gratuitamente.
2. Per Indirizzario si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

### **Articolo 20 - Aggiornamento dello stradario e indirizzario**

1. Le Direzioni comunali competenti segnalano alla struttura preposta alla toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare.
2. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale sono riportate nella cartografia comunale, al fine di procedere alla loro denominazione.

## **Articolo 21 - Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradale**

1. Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri).
2. L'elencazione delle aree è effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:
  - a) Le aree di circolazione intitolate a persone riportano per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni e sono elencate in ordine alfabetico di nome (es.: Via C. Fiorucci è riportata nell'elenco come Cesare Fiorucci).
  - b) Per i cognomi contenenti particelle di inizio (es.: d'Acquisto, dei Guala, ecc.) l'elencazione tiene conto della particella come parte integrante del cognome; se la particella precede un sostantivo (es.: dell'Azzanella, delle Valli, ecc.) la stessa viene considerata;
  - c) Le aree di circolazione contenenti il sostantivo "fratelli" (es.: abbr. F.Ili) (es.: Fratelli Calvi, F.Ili Rota, ecc.) sono considerate come se detto sostantivo facesse parte integrante della denominazione;
  - d) Le aree di circolazione denominate in dialetto sono elencate in ordine alfabetico delle parole che compongono la denominazione, come se gli articoli, le preposizioni e le particelle facessero parte integrante del nome;
  - e) Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona sono elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa (es.: delle mura).
  - f) Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi sono elencate come se il termine San, Sant', Santo/a (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (es.: Sanfrancesco).
  - g) Le aree intitolate a date (es.: XXIV Maggio) o comprendenti numeri (es.: 3 Armi) sono elencate come se fossero scritte tutte in lettere (es.: Ventiquattro Maggio, Tre Armi).
- 3 . Inoltre, di norma, la lunghezza massima della denominazione non deve eccedere i 24 (ventiquattro) caratteri per evitare "troncamenti" dell'indirizzo sui documenti, quali carta d'identità e patente.

## **Articolo 22 - Informazioni contenute nello stradale informatizzato**

1. Lo stradale comprende almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:
  - A. Specie dell'area di circolazione, secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche:

Circonvallazione	Parco	Rotonda	Sovrappasso
Traversa	Passaggio	Salita	Strada

Corso	Piazza	Scaletta	Via
Galleria	Piazzale	Scalinata	Viadotto
Giardino	Piazzetta	Scalone	Viale
Largo	Porta	Sentiero	Vicolo

B. Denominazione.

C. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.

D. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.

E. Indicazione di inizio e fine via.

F. Quartiere: zona circoscritta della città avente particolari caratteristiche storiche, topografiche o urbanistiche, rioni.

G. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

## **TITOLO V – TOPONOMASTICA**

### **CAPO I – Denominazione**

#### **Articolo 23 - Procedimento per la denominazione delle aree**

1. Il procedimento per la denominazione delle aree di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini pubblici, gli edifici e le strutture pubbliche può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.
2. Ogni cittadino residente nel Comune di Pomezia ed ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune può presentare al Sindaco una proposta di denominazione di un'area di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini .
3. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 25 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nella Città di Pomezia.
4. I componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono presentare proposte di denominazione.
5. Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di

cui si chiede di onorare la memoria, nonché di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari (per esempio l'acquisizione di un toponimo significativo per la società) nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

6. Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:
  - a) univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
  - b) coerenza: l'onomastica deve rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
  - c) esaustività: devono essere indicate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.
7. E' fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento al Comune l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione del territorio.

#### **Articolo 24 - Intitolazione a personaggi**

1. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.
2. Nella selezione degli odonimi non ci deve essere nessuna discriminazione di genere e orientamento politico, culturale o religioso.

#### **Articolo 25 - Divieto di denominazioni omonime o assonanti**

1. Nell'attribuzione della denominazione è vietato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
2. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla modifica della denominazione di una delle due aree di circolazione.
3. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

#### **Articolo 26 - Modifica della denominazione di un'area di circolazione**

1. La modifica del nome delle vecchie strade o piazze comunali è riservata all'Amministrazione, che vi provvede, previa approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.
2. In ogni caso, il cambio di denominazione delle aree di circolazione deve essere limitato a casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10 maggio 1923 e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188.
3. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione.

#### **Articolo 27 - Omissione della denominazione**

1. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato.
2. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.

#### **Articolo 28 - Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione**

1. Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano già state nominate, se non nel rispetto del Titolo V del presente regolamento

### **CAPO III – Targhe**

#### **Articolo 29 - Caratteristiche**

1. La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhe in materiale resistente, con le caratteristiche previste nel codice della strada.
2. Nel centro storico e nei borghi, la targa può essere di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo, ceramico o altra pietra locale e scritta nera.

#### **Articolo 30 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa**

1. Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità.
2. In caso di aree intitolate a personaggi, sono riportati oltre al nome e al cognome: il titolo o lo pseudonimo, la professione o la qualifica, le date di nascita e di morte.

3. La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni, come edifici di edilizia popolare o residence;
- b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

### **Articolo 31 - Posizionamento**

1. Le targhe sono poste ad una altezza compresa tra ml 2,50 e ml 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le modalità previste nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo.

### **Articolo 32 - Spostamento delle targhe**

1. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe toponomastiche, gli interessati devono fare immediata richiesta all'ufficio Toponomastica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

### **Articolo 33 - Targhe provvisorie**

- 1. È ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie secondo quanto contemplato dal Codice della Strada in caso di necessità.
- 2. L'indicazione del NOME STRADA viene iscritta su una targa toponomastica regolamentare a cura del Comune, che provvede inoltre alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva.
- 3. Il costo totale a spese del richiedente è valutato dal Settore Affari Generali e Gestione risorse umane – Servizio Demografico con apposita istruttoria.

## **TITOLO VI – NUMERAZIONE CIVICA**

### **CAPO I – Numerazione esterna agli accessi**

#### **Articolo 34 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici**

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri, o secondo il sistema metrico come stabilito nel successivo art. 41 c.3.
2. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.
3. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate.
4. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento.
5. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.
6. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

#### **Articolo 35 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione**

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc., incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione.
2. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso, sia esso pedonale che carrabile.
3. Non sono numerate le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano, a loro volta, in uffici o abitazioni.

#### **Articolo 36 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica**

1. L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitante anche per l'avvio delle attività produttive o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato.
2. La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.
3. La domanda deve essere presentata allo sportello Protocollo Generale dell'Ente, e compilato l'apposito modulo predisposto dall'Ente, nel quale devono essere riportati i dati per l'individuazione dell'immobile:

- a) estremi e recapiti del richiedente
- b) il riferimento alla via dove è situato,
- c) i dati catastali (foglio, mappale, particella)
- d) estratto di mappa catastale aggiornato con l'indicazione degli accessi esterni (diretti e indiretti) ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero,
- e) planimetria catastale che riporti il numero delle singole unità immobiliari.

### **Articolo 37 - Numerazione civica provvisoria**

1. Nel caso di nuove costruzioni, l'amministrazione attribuisce, previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia, ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio.
2. E' a carico del proprietario il costo e la posa in opera della numerazione civica, da effettuare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere.
3. Al termine dei lavori, se i numeri civici sono confermati, il proprietario provvede ad apporre i numeri civici secondo le modalità previste nel presente regolamento; se non confermati, i numeri civici devono essere rimossi.
4. Il costo per l'assegnazione dei numeri civici è determinato periodicamente dal dirigente competente.

### **Articolo 38 - Riserva di numeri per futuri accessi**

1. Per gli spazi non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni, lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

### **Articolo 39 - Caratteristiche della numerazione civica**

1. Per numerazione civica, si intendono i numeri e le lettere, da apporre sugli accessi, aventi le caratteristiche di seguito specificate:
  - a) materiale: di tipo lapideo omogeneo, quale travertino e il numero inciso in nero.
  - b) grandezza: 15 x 15 (quindici) centimetri;

### **Articolo 40 - Posizionamento**

1. La numerazione è posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti.
2. In tal caso la numerazione deve essere posizionata accanto all'ingresso cui si riferisce.

#### **Articolo 41 - Modalità di attribuzione della numerazione civica**

1. La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti modalità:
  - a) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
  - b) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
  - c) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.
2. Non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) ai quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno.
3. Il sistema metrico può essere adottato nel caso di strade di notevole lunghezza, superiore a tre chilometri o nel caso di strade per cui si preveda un forte sviluppo abitativo ma che non può essere stabilito in anticipo, l'assegnazione del civico con tale sistema, avverrà con le modalità stabilite dalla vigente normativa.

### **TITOLO VII – COSTI, SANZIONI E VIGILANZA**

#### **Articolo 42 - Costi per la toponomastica**

1. La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune, ad esclusione delle aree private che sono a totale carico dei richiedenti.

#### **Articolo 43 - Atti vietati**

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente. Chiunque viola il divieto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41,00= a €168,00=

#### **Articolo 44 - Risarcimento Danni**

1. Oltre alla sanzione definita all'Art.43 del presente regolamento, al responsabile del danneggiamento/rimozione/imbrattamento della targa toponomastica e/o supporto sarà imputato anche il costo del risarcimento del danno, valutato con apposita istruttoria del Settore Affari Generali e gestione Risorse Umane – Servizio Demografico e trasmesso all'Ufficio Avvocatura per il recupero dell'importo.

#### **Articolo 45 - Vigilanza**

1. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti gli uffici:

Toponomastica, Anagrafe, Statistica, Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

### **TITOLO VIII – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

#### **Articolo 46 - Norme finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell'ISTAT. Il presente regolamento è automaticamente modificato, qualora norme di legge dispongano diversamente.

#### **Articolo 47 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art.134 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.